



**COMUNE DI FONTE NUOVA**  
*Città Metropolitana di Roma Capitale*

# **Regolamento in materia di Servizi Sociali e Servizi Scolastici**

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Principi, oggetto e finalità

Art. 2 – Informazione

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

Art. 5 – Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

Art. 6 – Diritto allo studio

### **TITOLO II – COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI**

Art. 7 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

Art. 8 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi e delle prestazioni di sostegno economico e competenze della Giunta Comunale

Art. 9 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 10- Riservatezza e trattamento dei dati personali

Art. 11 – Regolamento C.P. n. 52 del 05.05.2004

Art. 12 – Regolamentazione di servizi

Art. 13 - Entrata in vigore

### **ALLEGATO A – SERVIZI SOCIALI**

#### **CAPO I – INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE**

Art. 14 – Sportello Sociale (Tor Lupara) e Progetto PASS (Santa Lucia)

Art. 15 - Presa in carico del servizio sociale

15.1 Valutazione dello stato di bisogno

15.2 Progetto personalizzato d'intervento

15.3 Cessazione della presa in carico

#### **CAPO II – INTERVENTI PER LA DOMICILIARIETA'**

##### **Art. 16 - Servizio di assistenza domiciliare**

*16.1* Descrizione del servizio

*16.2* Finalità

*16.3* Destinatari

*16.4* Personale e tipologia delle prestazioni

*16.5* Criteri di valutazione per l'accesso al servizio

*16.6* Compartecipazione al costo del servizio

## **Art. 17 – Servizio di Trasporto Sociale**

*17.1* Descrizione del servizio

*17.2* Finalità

*17.3* Destinatari

*17.4* Tipologia delle prestazioni

*17.5* Criteri di valutazione per l'accesso al servizio

*17.6* Compartecipazione al costo del servizio

## **CAPO III – SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI**

### **Art. 18 - Servizio Assistenza Domiciliare Minori a Rischio**

*18.1* Descrizione del servizio

*18.2* Finalità

*18.3* Destinatari

*18.4* Personale e tipologia delle prestazioni

*18.5* Criteri di valutazione per l'accesso al servizio

*18.6* Compartecipazione al costo del servizio

### **Art. 19 - Servizio di Incontri Protetti di competenza comunale**

*19.1* Descrizione del servizio

*19.2* Finalità

*19.3* Destinatari

*19.4* Personale e tipologia delle prestazioni

*19.5* Compartecipazione al costo del servizio

## **CAPO IV – INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI**

### **Art. 20 – Contributi per l'integrazione di rette di servizi residenziali**

*20.1* Descrizione del servizio

*20.2* Finalità

*20.3* Destinatari

*20.4* Compartecipazione al costo del servizio

### **Art. 21 – Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone anziane e disabili**

*21.1* Descrizione dell'intervento

*21.2* Finalità

*21.3* Destinatari

*21.4* Compartecipazione al costo del servizio

### **Art. 22 – Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali e semiresidenziali per minori**

*22.1* Descrizione dell'intervento

*22.2* Finalità

22.3 Destinatari

22.4 Compartecipazione al costo del servizio

## **CAPO V – INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO**

### **Art. 23 – Interventi di sostegno economico**

23.1 Descrizione dell'intervento

23.2 Finalità

23.3 Destinatari

23.4 tipologia degli interventi

## **CAPO VI – INTERVENTI TERRITORIALI AREA DISABILITA'**

### **Art. 24 - Progetti di inclusione sociale**

24.1 Descrizione

24.2 Destinatari

24.3 Tipologia delle prestazioni

24.4 Progetti Individualizzati “Compagno Adulto”

24.5 Progetti di inclusione sociale

24.6 Rilevazione del bisogno e presa in carico della persona

24.7 Compartecipazione al costo del servizio

## **CAPO VII – ALTRI INTERVENTI**

### **Art. 25 - Progetto Sociale “Comunità Alloggio” e “Gruppo Appartamento”**

## **ALLEGATO B – SERVIZI SCOLASTICI E ASILO NIDO COMUNALE**

### **Art. 26 Interventi**

### **Art. 27 Servizi di mensa e trasporto scolastici**

### **Art. 28 Servizio di asilo nido comunale**

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità**

1. Ai sensi della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai Servizi Sociali in ambito locale. Il sistema si realizza mediante politiche e interventi coordinati nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti a ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte. Tali funzioni comprendono la programmazione e realizzazione dei servizi, l’erogazione dei servizi e prestazioni economiche, la definizione dei parametri per l’individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

2. Il presente Regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l’erogazione delle stesse.

3. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l’erogazione:

α) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;

β) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;

γ) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

4. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.

5. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

### **Articolo 2 – Informazione**

Attraverso il servizio di Sportello Sociale (Tor Lupara) e Progetto PASS (Santa Lucia), il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo dei servizi.

### **Articolo 3 - Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell’utenza, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

#### **Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità**

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:

- a) i cittadini italiani residenti nel Comune;
- b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) e i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

#### **Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale**

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale, così come definiti nell'Allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati facciano una segnalazione al servizio sociale comunale che, professionalmente e deontologicamente deciderà se vi sono gli estremi per un approfondimento ed una valutazione del caso. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, la persona non sia in grado di prestarlo, oppure sia pregiudizievole per l'utente.

3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte, su apposita modulistica predisposta dall'Ente e pubblicata on line nel sito internet del Comune, o con l'attivazione della procedura d'ufficio. E' possibile la sospensione temporanea del servizio o la disdetta tramite comunicazione scritta da parte dell'utente al competente ufficio.

4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale.

5. Con comunicazione dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso alla prestazione sociale agevolata, nei tempi previsti dai rispettivi procedimenti amministrativi.

#### **Articolo 6 - Diritto allo studio**

1. Ai sensi della legge regionale n. 107 del 1992 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" e successive modifiche e integrazioni il Comune svolge interventi volti a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico definendo i parametri per l'individuazione dei soggetti destinatari dei servizi scolastici (mensa e trasporto scolastico).

2. Il presente Regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate e assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.

## **TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI**

### **Articolo 7 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa**

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.

2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

α) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;

β) dalla normativa regionale in materia;

γ) dalle disposizioni del presente Regolamento.

3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

4. È altresì possibile l'interruzione, a causa di morosità, delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

### **Articolo 8 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi e delle prestazioni di sostegno economico e competenze della Giunta Comunale.**

1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, si utilizza la seguente formula matematica per i servizi domiciliari e per i servizi socio- educativi:

$$\text{Compartecipazione utente} = \frac{\text{ISEE utente} \times \text{quota massima di compartecipazione alla spesa}}{\text{ISEE finale}}$$

Ai fini della suindicata formula, si intende per:

- *ISEE utenza*: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni;
- *ISEE iniziale*: è il valore al di sotto del quale l'utenza può essere esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi;
- *ISEE finale*: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;
- *quota massima di compartecipazione alla spesa*: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio.
- *compartecipazione utenza*: costo a carico dell'utente.

2. Per la determinazione della compartecipazione da parte dell'utenza al costo dei servizi scolastici si utilizzano fasce ISEE.

3. La mancata presentazione dell'ISEE comporta l'applicazione della quota massima di compartecipazione alla spesa.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero entro l'approvazione del Bilancio di previsione e nel rispetto della normativa, la Giunta provvede a:

- a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: aggiornare le relative soglie ISEE di accesso;
- b) con riferimento ai servizi di cui al co.1 del presente articolo aggiornare: l'ISEE finale, l'ISEE iniziale e la quota massima di compartecipazione alla spesa;
- c) con riferimento ai servizi di cui al co. 2 del presente articolo aggiornare le fasce ISEE ;
- d) definire i servizi non soggetti a compartecipazione da parte dell'utenza;
- e) definire, accanto all'ISEE, eventuali criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari (DPCM n. 159/2013 art. 2 comma 1);
- f) definire qualsiasi altro adempimento previsto nell'Allegato A e B al presente regolamento.

5. Gli utenti in carico, per mantenere il diritto ad accedere alle prestazioni sociali agevolate, devono presentare a scadenza del precedente ISEE un nuovo ISEE in corso di validità. Alla presentazione del nuovo ISEE, e comunque non oltre il mese di marzo, verrà effettuato conguaglio tariffario entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo. Le tariffe annuali verranno applicate con decorrenza dal mese di gennaio.

6. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero / riduzione della quota a carico dell'utenza per i servizi sociali, disposta con provvedimento dirigenziale, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

7. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione Comunale e risultanti a carico dell'utenza.

8. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso e sono pubblicate on line nel sito del Comune.
9. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo dell'ente. L'ISEE corrente è valido per l'intero a.s. per i servizi scolastici, per le altre prestazioni o erogazioni contributi ha validità fino al termine dell'erogazione del beneficio e comunque non oltre il termine annuale di scadenza dell'ISEE ordinario.
10. Il Comune si riserva di chiedere ISEE corrente qualora ritenga che la situazione del richiedente sia mutata rispetto all'ISEE già presentato;
11. Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate relative ai servizi scolastici, così come definiti nell'allegato B) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, gli utenti presentano, prima dell'accesso al servizio, un ISEE in corso di validità che sarà ritenuto valido per l'intero anno scolastico.

### **Articolo 9 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive**

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze e mediante accesso al Casellario dell'Assistenza, Banca dati delle prestazioni agevolate, costituita presso l'INPS cui accedono per finalità di controllo anche l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Le modalità di campionamento dei controlli saranno oggetto di successivi provvedimenti.
2. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
3. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.
4. In caso di D.S.U. irregolare il Comune eroga le prestazioni agevolate previa verifica, ai sensi art.11 co.5 DPCM 159/2013, di idonea documentazione che attesti la completezza e veridicità dei dati indicati, qualora l'esito non sia soddisfacente, ai fini di evitare danno erariale all'Ente, verrà erogata la prestazione dopo la regolarizzazione DSU (fatto salvo quanto previsto all'art. 1 co 3 ).

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 10 - Riservatezza e trattamento dei dati personali**

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso gli uffici competenti, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

### **Articolo 11 – Regolamento C.P. n. 52 del 05.05.2004**

Resta in vigore per la tipologia degli interventi di carattere economico il Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza economica a favore di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 52 del 5.5.04 e successiva delibera di C.C. n. 21 del 01.04.2008

### **Articolo 12 – Regolamentazione di servizi**

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

### **Articolo 13- Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dello stesso in Consiglio Comunale.

# ALLEGATO A - SERVIZI SOCIALI

## CAPO I – INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

### Art.14 - Sportello Sociale (Tor Lupara) e Progetto PASS (Santa Lucia)

1. Il servizio sociale comunale, mediante i progetti in titolo indicati, garantisce il servizio di sportello sociale, con accesso libero in giorni e orari prestabiliti o su appuntamento.
2. L'attività dello sportello è finalizzata a:
  - a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali;
  - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
  - c) fornire assistenza nella compilazione delle pratiche (REI, Assegno per il nucleo familiare, Assegno Maternità, Bonus gas e energia; ecc.)
3. Quando il bisogno dell'utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio presso lo sportello sociale si conclude la relazione tra utente e servizio sociale comunale.
4. Quando in sede di ascolto presso lo sportello si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale con individuazione dell'assistente sociale di riferimento.

### Art.15 - Presa in carico del servizio sociale

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale professionale.
2. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.
3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multiproblematicità.
4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell'assistente sociale responsabile del caso.

#### *15.1 - Valutazione dello stato di bisogno*

1. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
  - b) incapacità di provvedere a se stessi;
  - c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
  - d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

2. I criteri che orientano le valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:

- a) la disponibilità personale di risorse di rete;
- b) le condizioni di salute;
- c) la situazione abitativa;
- d) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- e) la capacità di assumere decisioni;
- f) la capacità economica del diretto interessato;
- g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia.

3. Con atto del Responsabile del Servizio competente sono approvati gli strumenti di ausilio professionale, che concorrono insieme al colloquio e/o alla visita domiciliare, alla valutazione professionale da parte dell'assistente sociale.

### *15.2 Progetto personalizzato di intervento*

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale, in accordo e in collaborazione con l'utente e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.

2. Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale professionale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede, acquisita la necessaria autorizzazione da parte dell'utente, raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n.241/1990.

3. Il progetto, che deve essere sottoscritto dall'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

4. L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

5. Il progetto è previsto per il servizio di assistenza domiciliare ed educativa domiciliare, per l'inserimento in centri di servizio, per l'erogazione di contributi economici, per progetti di inclusione sociale.

### *15.3 - Cessazione della presa in carico*

La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
- b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
- c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali, e per i progetti di affidamento familiare/eterofamiliare di minori);
- d) decesso o inserimento in struttura.

## CAPO II – INTERVENTI PER LA DOMICILIARIETA'

### **Art.16 - Servizio di assistenza domiciliare**

Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo, per l'accesso ai servizi domiciliari, il Comune comunica l'accettazione o diniego al richiedente o trasmette l'istruttoria effettuata agli enti competenti all'erogazione.

#### *16.1 - Descrizione del servizio*

Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell'ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

#### *16.2 - Finalità*

1. Il S.A.D. è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari e del terzo settore.

#### *16.3 - Destinatari*

1. I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari residenti nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone e/o famiglie non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa. I nuclei familiari a rischio con presenza di minori, hanno la precedenza per l'erogazione di prestazioni di S.A.D.

3. Il servizio è esteso anche a persone/nuclei familiari domiciliati o temporaneamente presenti nel territorio comunale qualora si verifichi un'indifferibile necessità socio-assistenziale, in tal caso l'interessato paga il costo orario del servizio.

#### *16.4 – Personale e tipologia delle prestazioni*

Il personale del S.A.D. è composto dalle seguenti figure professionali:

1. ASSISTENTE SOCIALE che ha le funzioni di:

- istruttoria della domanda, elaborazione e verifica del progetto individuale;
- collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione;
- coordinamento-programmazione e verifica del servizio;

2. ASSISTENTE DOMICILIARE che ha le funzioni di:

- eseguire i singoli interventi del Regolamento e del capitolato d'appalto sempre in conformità alle modalità e disposizioni concordate;
- partecipare alle riunioni di coordinamento e verifica.

Il S.A.D. garantisce prestazioni socio-assistenziali di:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.),
- b) sostegno della rete familiare dell'utente;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

3. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale professionale. Il progetto è uno strumento flessibile che può essere modificato e /o integrato prima della naturale scadenza e contiene: obiettivi da raggiungere, tipologia e quantità delle prestazioni da erogare, durata del progetto, modalità e tempi di verifica, responsabile del caso. Successivamente verrà sottoscritto dall'utente il contratto sociale.

4. Le prestazioni possono essere erogate direttamente dal Comune o tramite cooperativa o altro Ente gestore.

#### *16.5 – Criteri di valutazione per l'accesso al servizio*

1. I criteri di valutazione sono definiti in base a parametri economici, sanitari, familiari e ambientali. Il punteggio viene calcolato utilizzando lo strumento formale approvato dalla Regione Lazio, ovvero la parte della scheda S.VA.M.DI. (Scheda di Valutazione Multidimensionale per le Persone con Disabilità) relativa al supporto della rete sociale (famiglia, privato, vicinato e volontariato) e altri strumenti professionali ritenuti utili a definire la situazione approvati con atto del Responsabile del Servizio.

2. Le priorità di accesso saranno definite sulla base dei criteri di valutazione suddetti, con priorità per coloro che hanno i punteggi più alti.

3. A parità di punteggio verrà data priorità al richiedente con ISEE più basso, in caso di ulteriore parità verranno accolte le istanze in ordine di presentazione della domanda al protocollo dell'Ente.

4. Tale procedura sarà arricchita dalla valutazione della UVM (Unità Valutativa Multidimensionale – ASL: CAD, TMSREE) qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni di tipo sanitario. L'erogazione del servizio dipenderà dalla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione del mutato bisogno da soddisfare.

#### *16.6 - Compartecipazione al costo del servizio*

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruito nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

3. Trattandosi di un intervento di servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/72.

### **Art.17 - Servizio di trasporto sociale**

#### *17.1 - Descrizione del servizio*

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione e socializzazione.

### *17.2 -Finalità*

Il servizio è finalizzato a consentire:

- a) l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate del territorio o private;
- b) la frequenza di servizi semiresidenziali;
- c) accesso/frequenza servizi e uffici pubblici;
- d) accompagnamento piccole commissioni.

### *17.3 Destinatari*

1. Sono destinatari del servizio persone che non possano utilizzare i mezzi pubblici:
  - a) persone disabili;
  - b) persone anziane;
  - c) minori;
  - d) persone che si trovano in situazione di bisogno segnalate dal servizio sociale professionale (ad es. persone temporaneamente in condizione di disabilità / non autosufficienza o psichicamente non in grado usare servizi)
2. Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto.

### *17.4 - Tipologia delle prestazioni*

1. Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune o del soggetto gestore, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, in comodato d'uso gratuito all'ente, ove possibile dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili.
2. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.
3. Il servizio comprende il trasporto di sola andata, solo ritorno o andata e ritorno tra l'abitazione dell'utente e la struttura di destinazione o viceversa.
4. Considerata la natura sociale del trasporto, gli accompagnamenti di persone non autosufficienti e di minori possono essere effettuati esclusivamente con la presenza di un accompagnatore garantito dal fruitore del servizio, fatto salve particolari situazioni su valutazione dell'assistente sociale. Allo stesso modo non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.
5. Il trasporto avverrà nel raggio del territorio comunale e comuni limitrofi, fatta salva la possibilità, su valutazione da parte del servizio sociale in caso di comprovata necessità, di autorizzare trasporti anche verso destinazioni ubicate in altri ambiti territoriali.
6. Le prestazioni possono essere erogate direttamente dal Comune o tramite cooperativa o altro Ente gestore.

### *17.5 – Criteri di valutazione per l'accesso al servizio*

1. I criteri di valutazione sono definiti in base a parametri economici, sanitari, familiari e ambientali. Il punteggio viene calcolato utilizzando lo strumento formale approvato dalla Regione Lazio, ovvero la parte della scheda S.VA.M.DI. relativa al supporto della rete sociale (famiglia, privato, vicinato e volontariato) e altri strumenti professionali ritenuti utili a definire la situazione e approvati con atto del Responsabile del Servizio.

2. Le priorità di accesso saranno definite sulla base dei criteri di valutazione suddetti, con priorità per coloro che hanno i punteggi più alti, fino a disponibilità delle risorse economiche e/o strumentali.
3. A parità di punteggio verrà data priorità al richiedente con ISEE più basso, in caso di ulteriore parità verranno accolte le istanze in ordine di presentazione della domanda al protocollo dell'Ente.

#### *17.6 - Compartecipazione al costo del servizio*

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di viaggi (il cui costo è considerato unitariamente sia che si tratti di andata e ritorno, che di sola andata o di solo ritorno) fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.
3. La Giunta Comunale fissa la quota massima di compartecipazione al costo del viaggio secondo le seguenti casistiche di destinazione:
  - entro i 20 km
  - oltre i 20km
4. Trattandosi di un intervento di servizio domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/72.

## CAPO III – SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

### **Art.18 - Servizio Assistenza Domiciliare Minori a Rischio**

Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo, per l'accesso ai servizi socio-educativi, il Comune comunica l'accettazione o diniego al richiedente o trasmette l'istruttoria effettuata agli enti competenti all'erogazione.

#### *18.1- Descrizione del servizio*

Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato "S.A.D. minori", consiste in interventi di supporto educativo rivolti al minore e al suo nucleo familiare e realizzati all'interno di luoghi e spazi a lui familiari, individuando, ove necessario, anche contesti extrafamiliari.

#### *18.2 - Finalità*

Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, sostenere i genitori, laddove risultino in difficoltà a svolgere le funzioni genitoriali, sostenere direttamente il minore nelle proprie esperienze di crescita.

#### *18.3- Destinatari*

1. Sono destinatari del servizio i minori e le rispettive famiglie:
  - a) minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
  - b) minori che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
  - c) minori segnalati dai servizi specialistici territoriali o da altre istituzioni pubbliche;
2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

#### *18.4 – Personale e tipologia delle prestazioni*

1. Il personale del S.A.D. è composto dalle seguenti figure professionali:
  - a) Assistente Sociale che ha le funzioni di:
    - istruttoria della domanda, elaborazione e verifica del progetto individuale;
    - collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione;
    - coordinamento-programmazione e verifica del servizio
  - b) Educatore Professionale (educativa domiciliare) che ha le funzioni di:
    - osservazione, monitoraggio e verifica della situazione familiare.
    - supporto individualizzato al minore: sviluppo dell'autostima, creazione di relazioni significative e soddisfacenti, promozione dell'autonomia e dell'integrazione sociale e scolastica;
    - sostegno educativo alle relazioni familiari; promozione delle competenze genitoriali;
    - supporto alla famiglia per l'integrazione sociale e territoriale;
    - mediazione dei bisogni del minore alla famiglia;
    - mediazione tra famiglia e Servizi;

– incontri protetti.

2. Il S.A.D. minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.

3. Le prestazioni erogate devono essere relative al recupero e sostegno della relazione educativa dei genitori in caso di temporanea difficoltà e al rinforzo delle competenze individuali e sociali del minore.

4. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale professionale. Il progetto è uno strumento flessibile che può essere modificato e /o integrato prima della naturale scadenza e contiene: obiettivi da raggiungere, tipologia e quantità delle prestazioni da erogare, durata del progetto, modalità e tempi di verifica, responsabile del caso, contratto sociale sottoscritto dall'utente.

5. Le prestazioni possono essere erogate direttamente dal Comune o tramite cooperativa o altro Ente gestore.

#### *18.5 – Criteri di valutazione per l'accesso al servizio*

1. I criteri di valutazione sono definiti in base ad una scheda di valutazione del grado di vulnerabilità del nucleo familiare, approvata con atto del Responsabile del Servizio.

2. Accedono prioritariamente al servizio le situazioni in cui è presente provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

#### *18.6- Compartecipazione al costo del servizio*

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento, ad eccezione dei casi soggetti ad autorità giudiziaria.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di sostegno educativo domiciliare fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

### **Art. 19 - Servizio di incontri protetti di competenza comunale**

#### *19.1- Descrizione del servizio*

Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette alla presenza di figure professionali competenti dedicate all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli-genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti dall'autorità giudiziaria.

#### *19.2- Finalità*

Il servizio è finalizzato a garantire il rispetto del diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

#### *19.3- Destinatari*

Destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento eterofamiliare, inserimento in comunità d'accoglienza.

#### *19.4- Personale e Tipologia delle prestazioni*

Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali competenti, ai sensi della normativa vigente, prevedendo incontri facilitati.

#### *19.5- Compartecipazione al costo del servizio*

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di incontri protetti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

## **CAPO IV – INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI**

### **Art. 20 - Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali**

#### *20.1 - Descrizione dell'intervento*

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali convenzionate a carattere comunitario ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, liquidato direttamente all'ente gestore.

2. Per quanto riguarda l'inserimento di persone con patologie psichiatriche in comunità alloggio e la compartecipazione alla spesa la salute mentale si fa riferimento alla Legge Regionale n. 12/2016 art. 6 e delibera di Giunta Regionale n. 790/2016.

#### *20.2 - Finalità*

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire una risposta residenziale al bisogno assistenziale, attraverso un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

#### *20.3 - Destinatari*

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono persone minori, disabili, adulte e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza.
3. La scelta della struttura di ricovero deve essere approvata in sede di U.V.M. al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona tra le strutture convenzionate e/o accreditate.
4. L'integrazione retta di ricovero di cittadini provenienti da altri comuni ospiti o residenti in strutture site nel territorio comunale vengono sostenuti dai rispettivi comuni di residenza al momento del ricovero.

#### *20.4- Compartecipazione al costo del servizio*

1. Sulle quote relative alla compartecipazione delle rette dei servizi residenziali, si rinvia alla normativa Regione Lazio, nello specifico all'art 9 – L.R. 1 settembre 1993, n. 41 emanazione del Regolamento Regionale 6 settembre 1994, n. 1, concernente “Organizzazione e Funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali”, e successive modifiche e integrazioni.
2. La suddetta normativa disciplina le quote a carico della Regione Lazio e del Comune e le modalità di compartecipazione dell'utenza.

### **Art. 21 - Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone anziane e disabili**

#### *21.1 - Descrizione dell'intervento*

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a

carattere sociale o sociosanitario per anziani e disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

### *21.2 - Finalità*

Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

### *21.3 Destinatari*

1. Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio-educative e socio-sanitarie a carattere diurno.
2. Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

### *21.4 - Compartecipazione al costo del servizio*

1. Sulle quote relative alla compartecipazione delle rette dei servizi residenziali, si rinvia alla normativa Regione Lazio, nello specifico all'art 9 – L.R. 1 settembre 1993, n. 41 emanazione del Regolamento Regionale 6 settembre 1994, n. 1, concernente “Organizzazione e Funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali”, e successive modifiche e integrazioni.
2. La suddetta normativa disciplina le quote a carico della Regione Lazio e del Comune e le modalità di compartecipazione dell'utenza.

## **Art. 22 - Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali e semiresidenziali per minori**

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo, per l'accesso ai contributi per l'integrazione di rette di servizi, il Comune comunica l'accettazione o diniego al richiedente o trasmette l'istruttoria effettuata agli enti competenti all'erogazione.

### *22.1 -Descrizione dell'intervento*

1. Per integrazione della retta dei servizi qui disciplinati si intende un intervento economico per la copertura della retta di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali per minori, definito in UVM (ASL - TMSREE), liquidato direttamente all'ente gestore.
2. Per quanto riguarda i minori in struttura con progetto di tutela, si rimanda agli accordi Comuni – ASL, inseriti nei piani di zona.

### *22.2 - Finalità*

L'integrazione della retta di servizi residenziali e semiresidenziali per minori è finalizzato a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

### *22.3- Destinatari dell'intervento*

Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali per i quali c'è un progetto di tutela consensuale e/o giudiziale.

### *22.4 – Compartecipazione al costo del servizio*

1. È prevista una compartecipazione da parte dei genitori del minore accolto in strutture residenziali, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1 e 6, del presente Regolamento, salvo il caso in cui l'autorità giudiziaria non disponga direttamente l'ammontare del dovuto.

2. Le indennità di frequenza e /o accompagnamento percepite dal minore, concorrono al pagamento della retta.

## CAPO V – INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

### **Art. 23 - Interventi di sostegno economico**

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo, per l'accesso ai contributi per interventi economici ad integrazione del reddito, il Comune comunica l'accettazione o diniego al richiedente o trasmette l'istruttoria effettuata agli enti competenti all'erogazione.

#### *23.1- Descrizione dell'intervento*

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro, diversa dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, rivolta a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.
3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta Comunale.
4. È consentito sospendere l'ammissione a prestazioni dei richiedenti qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

#### *23.2 - Finalità*

L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

#### *23.3 - Destinatari*

Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune.

#### *23.4- Tipologia degli interventi*

Per la tipologia degli interventi si rimanda al Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza economica a favore di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 52 del 5.5.04 e successiva delibera di C.C. n. 21 del 01.04.2008

## CAPO VI - INTERVENTI TERRITORIALI AREA DISABILITA'

### Art. 24 – Progetti Personalizzati

#### Art. 24.1 - Descrizione

I Progetti Personalizzati si esplicano attraverso prestazioni di tipo socio educative, diversificato in base alle singole necessità delle persone in condizioni di disabilità, per le quali si predispone un Progetto Personalizzato con specifici obiettivi da raggiungere.

#### Art. 24.2 - Destinatari

I Progetti Personalizzati offrono una risposta ai bisogni delle persone con disabilità psicofisiche rilevanti, di età superiore ai 18 anni e, di norma, fino ai 65 anni. È prevista la possibilità di attivare Progetti Personalizzati anche a minori, in presenza di una specifica richiesta del genitore, di una valutazione specialistica e dell'assenso del Servizio Sociale Comunale e dell'équipe che promuove i Progetti Personalizzati

#### Art. 24.3 - Tipologia delle prestazioni

Le forme di intervento dei Progetti Personalizzati si realizzano attraverso due particolari servizi:

- a. Progetti Individualizzati “Compagno Adulto”
- b. Progetti di Inclusione Sociale

#### Art. 24.4 - Progetti Individualizzati “Compagno Adulto”

1. I Progetti Individualizzati si realizzano attraverso l'azione del “Compagno Adulto”, una figura professionale che progetta e realizza interventi educativi individualizzati, al fine di raggiungere importanti obiettivi per la persona con disabilità:

- interventi mirati all'acquisizione dell'autonomia personale e al soddisfacimento dei bisogni primari. Si tratta di attività volte a facilitare il migliore adattamento possibile ai vari momenti della giornata, prestando particolare attenzione all'organizzazione del tempo libero, quindi ai suoi ritmi, all'autonomia e all'organizzazione degli spazi personali;
- attività rivolte allo sviluppo della socializzazione e alla conoscenza dell'ambiente circostante. Rientrano in quest'area di intervento tutte le attività ed iniziative rivolte a stimolare ed incentivare gli utenti del servizio all'integrazione nel contesto sociale e territoriale attraverso visite guidate, gite, utilizzo di spazi di aggregazione giovanile e di tutto quanto permette di costruire relazione con le realtà circostanti.
- attività di Prestazioni di terapia occupazionale, rivolte a sviluppare negli utenti la consapevolezza delle proprie capacità lavorative. Tra queste rientrano la partecipazione ad attività formative, laboratoriali, di tirocinio, ecc.
- Prestazioni mirate al mantenimento del livello culturale del soggetto, ovvero attività di recupero scolastico, consolidamento delle abilità cognitive precedentemente acquisite, ecc.

2. Organizzazione del servizio:

il Progetto Individualizzato “Compagno Adulto” si realizza attraverso una figura professionale (di norma un educatore, psicologo, psicoterapeuta) che svolge una funzione di “mediazione” tra la persona che presenta difficoltà sociali e il mondo esterno. Il Compagno Adulto, al fine di migliorare le competenze sociali e l'adattamento della persona in un contesto di vita reale, facilita la comprensione dei codici di condotta impliciti nella cultura in cui vive, migliorando di conseguenza le relazioni sociali.

Il servizio pertanto si svolge in tutti i contesti di vita della persona con disabilità (famiglia, luoghi del tempo libero, spazi aggregativi, ecc.) e il Compagno Adulto promuove relazioni sociali, stimola i contatti con i pari, incoraggia le iniziative volte alla costruzione di nuove amicizie, favorisce la costruzione di rapporti duraturi e stabili.

#### *Art. 24.5 Progetti di Inclusione Sociale*

1. I Progetti di Inclusione Sociale prevedono che la realizzazione dei Progetti Personalizzati avvenga all'interno di contesti comunitari e socializzanti, dove le persone con disabilità possono sperimentare le proprie autonomie in relazione ad un gruppo di persone con difficoltà. Le finalità del servizio sono:

- offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscano un miglioramento alla qualità di vita quotidiana della persona con disabilità;
- promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel territorio di appartenenza;
- monitorare il benessere della persona, arginando, mediante la quotidianità degli interventi, eventuali situazioni di aggravamento e/o di rischio delle condizioni di fragilità;
- avere funzione di orientamento alla persona sia rispetto alle risorse del territorio sia, più complessivamente, rispetto al suo Progetto di Vita;
- sostenere temporaneamente situazioni di crisi in attesa della loro risoluzione o sviluppando percorsi di accompagnamento a servizi più adeguati.

#### 2. Organizzazione del servizio:

I Progetti di Inclusione Sociale si caratterizzano come spazi aggregativi e di socializzazione in cui le persone con disabilità possono ritrovarsi settimanalmente, per svolgere attività strutturate e non, dove si favorisce il benessere psicofisico del cittadino con disabilità, per migliorare la sua qualità di vita. Sono servizi che offrono una struttura permanente di riferimento per lo svolgimento di attività da parte di utenti che hanno difficoltà a raggiungere, in maniera autonoma, spazi e luoghi di aggregazione. Il progetto si articola in attività programmate e organizzate in gruppi diversificati per età e grado di autonomia e strutturati nel seguente modo:

- **Laboratori di Creatività**, spazi strutturati e finalizzati al lavoro manuale, in cui gli utenti possono acquisire, mantenere o recuperare capacità cognitive, affettivo-relazionali, motorie e comportamentali;
- **Spazio ludico-ricreativo ed educativo**, adeguato ai bisogni specifici degli utenti;
- **Gruppi di socializzazione**, che realizzano percorsi di integrazione, socializzazione e condivisione con le famiglie degli utenti; gite e uscite ricreative, turistiche e culturali.

#### *24.6 Rilevazione del bisogno e presa in carico della persona*

La rilevazione dei bisogni della persona destinataria del Progetto Personalizzato riguarda la valutazione della condizione personale, familiare e socio-ambientale, basata su criteri e indicatori oggettivi, ed è finalizzata alla definizione di uno specifico "Progetto di Vita".

Vengono valutati in particolare:

- il tipo e il grado dell'autosufficienza e dell'autonomia;
- le condizioni socio-ambientali della persona quali in particolare: eventuali attività svolte in cui la persona destinataria del servizio è inserita (socio-riabilitativa, formativa, lavorativa), l'esistenza di una rete relazionale di riferimento;
- la condizione familiare, con particolare riguardo a eventuali criticità del nucleo, che presenti difficoltà nel progettare percorsi di vita esterni alla famiglia per i propri familiari con disabilità.

*Art. 24.7 Compartecipazione al costo del servizio*

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.
3. Trattandosi di un intervento di servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/72.

## CAPO VII – ALTRI INTERVENTI

### Art. 25 - Progetto Sociale “Comunità Alloggio” e “Gruppo Appartamento”

1. I due *Progetti* Sociali “C o m u n i t à A l l o g g i o” e “*Gruppo Appartamento*” attivati dal Comune di Fonte Nuova nell'ambito di specifica programmazione sono situati in un edificio, sito in via Demostene – Fonte Nuova, integrato con i servizi socio – assistenziali territoriali.
2. Il *Progetto*, si colloca all'interno della rete dei servizi socio-assistenziali predisposta dal Comune di Fonte Nuova e si connota come un progetto volto a dare una collocazione abitativa residenziale permanente o temporanea, e di supporto a persone singole, con disagio psicosociale, limitata autonomia, per le quali è stato pensato un percorso socio – riabilitativo, oppure si trovano privi o con una scarsa rete familiare in grado di sostenere la loro situazione psico affettiva.
3. Il *Gruppo Appartamento*, è un progetto residenziale comunitario che ha lo scopo di:
  - garantire la domiciliarità;
  - migliorare la qualità della vita dei soggetti fruitori del progetto, sollecitando azioni quotidiane di gestione di sé allo scopo di limitare la dipendenza da altri e di scoraggiare atteggiamenti passivi;
  - prevenire l'isolamento e l'emarginazione favorendo rapporti interpersonali e relazioni affettive, mutuo aiuto e collaborazione tra gli ospiti;
4. Per la regolamentazione dell'accesso e dei costi di frequenza della Comunità Alloggio, si rimanda al Regolamento Comunale sull'accREDITAMENTO

## **ALLEGATO B - SERVIZI SCOLASTICI E ASILO NIDO COMUNALE**

### **CAPO VIII - INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI SERVIZI SCOLASTICI E DELL'ASILO NIDO COMUNALE**

#### **Art. 26 - Interventi**

Ai fini dell'individuazione della contribuzione a carico dei genitori del minore, è preso in considerazione il valore ISEE calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario sulla base delle fasce tariffarie e delle quote di contribuzione a carico dell'utente stabilite annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Per i servizi scolastici di cui al presente capo trova applicazione il co 6 dell'art.8 in quanto l'attestazione ISEE, presentata congiuntamente alla richiesta di erogazione del servizio, sarà ritenuta valida per l'intero anno scolastico.

#### **Art. 27 - Servizi di mensa e trasporto scolastici**

1. Per l'articolazione dei servizi mensa e trasporto scolastico si rimanda ai vigenti Regolamenti, se adottati.
2. Con i servizi di mensa e trasporto scolastico l'Amministrazione Comunale favorisce il pieno adempimento dell'obbligo scolastico contribuendo ad agevolare il diritto allo studio. I servizi sono rivolti all'utenza delle scuole ubicate sul territorio.
3. Relativamente ai servizi di trasporto e mensa scolastica organizzati dal Comune, possono richiedere prestazioni sociali agevolate gli alunni residenti nel Comune che frequentino le scuole statali e paritarie presenti nel territorio comunale.

#### **Art. 28 - Asilo nido comunale**

Per l'articolazione del servizio asilo nido comunale si rimanda al vigente "Regolamento per l'Asilo Nido Comunale".